



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai sig.ri Magistrati:

Dott. Raffaella Genovese Presidente

Dott. Vincenza Totaro Consigliere rel.

Dott. Anna Rita Motti Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27.1.2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1505/2016 r. g. sez. lav., vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Presidente p.t, rapp.to e difeso dagli avv. I. Verrengia, V. di Maio, L. Cuzzupoli, G. Tellone, R. Maisto, I. De Benedictis con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura Inps, in Napoli alla via G. Ferraris n. 4;

APPELLANTE

E



PERROTTA CIRO, rapp.to e difeso dall' avv. R. Ferrara presso il cui studio
elett.te domicilia in Aversa alla via S. D'Acquisto n. 200

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.10.2012 Perrotta Ciro adì il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver lavorato alle dipendenze del Calzaturificio Mariano Campanile s.r.l. dal 6.1.1982 all'11.1.2008 senza ricevere, alla cessazione del rapporto, nulla a titolo di TFR e di retribuzione per le ultime mensilità; che, in data 6/7/2009, con sentenza n.364/2009, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il Fallimento del Calzaturificio Mariano Campanile s.r.l.; che il ricorrente era stato ammesso al passivo per la somma di euro 28.877,47 a titolo di TFR e di euro 1.930,49 a titolo di retribuzione per le ultime mensilità, ma l'Inps gli aveva corrisposto solo l'importo spettante a titolo di TFR e non anche quello a titolo di ultime mensilità; che il ricorrente già in data 16/4/2008 aveva promosso il tentativo di conciliazione propedeutico al giudizio volto ad ottenere il pagamento delle ultime mensilità; che, pertanto, alla luce della sentenza della Cassazione n. 1885/2005, le mensilità richieste rientravano nella competenza del Fondo di garanzia, essendo relative ai dodici mesi antecedenti il suindicato tentativo di conciliazione.

Sulla base di tali premesse il ricorrente chiese la condanna dell'Inps al pagamento della somma di euro 1.930,49, a titolo di ultime tre mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

L'Inps si costituì in giudizio ed eccepì preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, l'intervenuta prescrizione annuale, ai sensi dell'art.2 legge 80/1992 e la decadenza; nel merito contestò la fondatezza della domanda, di cui chiese il rigetto, con vittoria di spese.



Con sentenza n. 985 del 4.4.2016, il Tribunale adito accolse la domanda e condannò l'INPS al pagamento della somma richiesta, oltre interessi e spese di lite.

Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 12.5.2016, ha interposto tempestivo gravame l'INPS lamentando l'erronea interpretazione, da parte del primo giudice della normativa invocata.

Costitutosi in giudizio, l'appellato ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.

All'udienza odierna la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come già valutati in altri precedenti di questa Corte interevnuti su identica questione (cfr. sentenza n.2803/2018) preliminarmente va rilevato che l'appello si sottrae alle censure di inammissibilità sollevate da parte appellata.

Va infatti osservato che il tenore dell'atto di gravame, come sopra sintetizzato nei motivi posti a fondamento dello stesso, evidenzia le doglianze dell'appellante che mirano a dimostrare la erroneità della decisione in ordine all'accoglimento della pretesa.

Il Collegio ritiene di adeguarsi al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -



anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. sez. 6 28/5/2014 n. 12002) .

Posto ciò, occorre premettere che il Fondo di garanzia è istituito presso l'Inps con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Inoltre, ai sensi dell'art.2 del Dlgs. 27 gennaio 1992 n.80, l'intervento del Fondo di garanzia è stato esteso anche al pagamento dei crediti di lavoro "inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".

La suindicata norma estende, quindi, l'intervento del Fondo di garanzia al pagamento delle tre mensilità antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro, ed in tal senso depone chiaramente l'utilizzo del termine "ultimi" riferito ai mesi del rapporto di lavoro per i quali sussiste l'obbligo di pagamento; occorre, inoltre, che tali mensilità rientrino nell'arco temporale dei dodici mesi antecedenti l'insorgenza dell'insolvenza del datore di lavoro.

La Suprema Corte ha infatti ritenuto che "la disposizione fonda una presunzione ex lege di imputabilità dell'inadempimento allo stato di insolvenza solo ove il mancato pagamento si verifichi entro tale lasso di tempo" (Cass. sez.lav. 1/7/2009 n. 15415) e che inoltre "la garanzia dell'effettivo percepimento della retribuzione si riferisce alle ultime tre mensilità del rapporto "in atto" (Cass. sez.lav. 6/5/2005 n. 9460), dovendosi escludere l'obbligo del Fondo nell'ipotesi in cui il rapporto sia sospeso.



Il Collegio condivide anche il principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui “Il Fondo di garanzia (istituito presso l'INPS e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale” (Cass. n. 1885/2005, nello stesso senso Cass. n. 12634/2008) .

Dunque l'arco temporale dei dodici mesi cui si riferiscono le mensilità rivendicate nei confronti del Fondo di garanzia si amplia, decorrendo a ritroso non dall'istanza volta a far dichiarare il fallimento del datore di lavoro, ma da qualsiasi iniziativa giudiziaria volta a far valere i crediti poi richiesti al Fondo di garanzia.

Occorre tuttavia che l'azione giudiziaria proposta sia volta a far valere tali ultime tre mensilità antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, se è pur vero che in data 18/4/2008 risulta promosso dall'odierno appellato il tentativo di conciliazione nei confronti della società datrice di lavoro avente ad oggetto, tra gli altri, anche il mancato pagamento di retribuzioni, deve tuttavia rilevarsi che il suindicato tentativo non è stato seguito dal deposito di alcun ricorso giudiziario.

Pertanto, nel caso di specie non ricorre l'ipotesi delineata dalla Suprema Corte, in quanto non risulta proposta alcuna azione giudiziaria avente ad oggetto il credito rivendicato nei confronti del Fondo di garanzia.

In ultimo va rilevato, ai fini di un'eventuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che non vi è prova documentale in atti che la



prestazione oggetto del presente giudizio sia stata corrisposta dall'INPS, come dedotto dal Perrotta a pag. 5 della memoria difensiva in appello.

L'appello va, dunque, accolto.

Le spese del doppio grado di giudizio (per mero errore nel dispositivo è stato indicato 'presente grado di giudizio') vanno compensate per le questioni affrontate.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda presentata in primo grado da Perrotta Ciro.
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Napoli 27.1.2020

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Vincenza Totaro

Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Genovese

